AERANTI

Ancona, li 3 novembre 2017

VIA EMAIL
CIRCOLARE N. 80/2017
Materia: RADIO-TV
Alle imprese associate

OGGETTO: EMANATA DALL'AGCOM LA DELIBERA N. 396/17/CONS RECANTE L'ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 35 IN MATERIA DI GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI D'AUTORE E DEI DIRITTI CONNESSI. ENTRANO IN VIGORE LE SANZIONI PREVISTE DA TALE DECRETO LEGISLATIVO PER IL MANCATO INVIO DELLA REPORTISTICA ALLA SIAE E ALLE ALTRE COLLECTING.

Facciamo seguito alle nostre circolari n. 83/2016, n. 96/2016, n. 109/2016, n. 29/2017, n. 30/2017, n. 51/2017, n. 53/2017, n. 58/2017, n. 60/2017, n. 62/2017, n. 63/2017, n. 73/2017 e n. 78/2017 per informarVi che l'Agcom ha emanato la delibera n. 396/17/CONS (recante l'attuazione del Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi) del 19 ottobre 2017, pubblicata in data 2 novembre 2017 sul sito web della stessa Agcom.
Tale delibera n. 396/17/CONS disciplina le attività dell'Agcom in materia di:

a) accertamento del possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 del D.Lgs n. 35/2017 da parte degli organismi di gestione collettiva (OGC) e delle entità di gestione indipendente (EGI), cioè delle cosiddette "collecting", che svolgono attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore. (Gli OGC e le EGI che non saranno in possesso di tali requisiti non potranno svolgere detta attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore);

b) verifica circa l'effettivo adeguamento organizzativo e gestionale alle disposizioni del D.Lgs n. 35/2017 da parte degli OGC e delle EGI (i soggetti già operanti che si devono adeguare sono la SIAE, nonché quelli di cui all'elenco pubblicato sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al DPCM 19 dicembre 2012 e precisamente: 1) SCF; 2) Nuovo Imaie; 3) Itsright; 4) Artisti 7607; 5) Audiocoop; 6) AFI; 7) RASI - Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione; 8) Diritti Artisti IPAA; 9) Evolution; 10) Getsound. Eventuali soggetti che non dovessero adeguarsi non potranno continuare a svolgere l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi;

c) vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 35/2017, anche mediante l'esercizio dei poteri di ispezione, di accesso e di acquisizione della documentazione necessaria;

d) applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs n. 35/2017, tra le quali le sanzioni amministrative previste per la mancata trasmissione da parte degli utilizzatori (come le radio e le tv locali) agli OGC, nonché alle EGI, delle informazioni a loro disposizione (reportistica delle opere musicali e cinematografiche trasmesse con l'indicazione delle informazioni previste dalla legge messe a disposizione dagli OGC e dalle EGI) nel termine di novanta giorni dall'utilizzazione come previsto dall'art. 23 del D.Lgs n. 35/2017 (tale reportistica necessita agli OGC e alle EGI per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti).

Relativamente all'obbligo di reportistica ricordiamo che, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 35/2017, salvo diversi accordi intervenuti tra le parti (cioè, ad esempio, tra l'associazione e gli OGC e/o le EGI) gli utilizzatori (e, quindi, nel nostro caso, le radio e tv locali) devono far pervenire agli OGC e alle EGI, in un formato concordato e prestabilito, le pertinenti informazioni a loro disposizione riguardanti in particolare:
- con riferimento all'identificazione dell'opera protetta: il titolo originale; l'anno di produzione o di distribuzione nel territorio dello Stato, il produttore e la durata complessiva dell'opera;
- con riferimento all'utilizzo dell'opera protetta: tutti i profili inerenti la diffusione, quali la data o il periodo di comunicazione, diffusione, rappresentazione, distribuzione o commercializzazione o comunque pubblica divulgazione.
Resta fermo il diritto degli OGC e delle EGI di richiedere ulteriori informazioni, ove disponibili.
Ricordiamo, altresì:
a) la SIAE ha chiesto le seguenti informazioni, ai fini della reportistica:
- il nome dell'autore dell'opera;
- il titolo originale dell'opera;
- l'anno di produzione o distribuzione nel territorio dello Stato;
- il produttore e, nel caso di composizioni musicali inserite in opere cinematografiche o assimilate, il nome del regista;
- la durata complessiva dell'opera e la durata effettiva della utilizzazione in secondi;
- la data di diffusione (in un formato standard data/ora) o il periodo di comunicazione, diffusione, rappresentazione, distribuzione, commercializzazione o pubblica divulgazione.
SIAE ha, inoltre, precisato che le informazioni devono essere fornite in formato CSV.

b) Artisti 7607 ha chiesto di ricevere *"soltanto i report inerenti l'utilizzazione di opere cinematografiche e non quelli relativi agli utilizzi di opere musicali"*. Ne consegue che le radio (che non trasmettono opere cinematografiche) non devono mandare la reportistica a Artisti 7607.

c) Nuovo Imaie ha chiesto che i dati indicati nei report vengano riportati in campi separati e inviati in formato utile alla loro estrapolazione/lavorazione (es. excel).
Ha chiesto, altresì, l'inserimento nei report di un campo/colonna con i nominativi degli artisti primari.

****

Evidenziamo, pertanto, che, con l'entrata in vigore da parte della Agcom della delibera n. 396/17/CONS trovano applicazione le sanzioni amministrative previste per le radio e tv locali che non inviano alle collecting (SIAE e altri OGC e EGI) la reportistica (redatta sulla base delle informazioni che le collecting hanno messo a disposizione delle radio e tv locali) delle opere musicali e cinematografiche trasmesse, nel termine di 90 giorni dall'utilizzazione (cioè dalla trasmissione).
Conseguentemente coloro che non si sono ancora organizzati per predisporre tale reportistica è necessario che provvedano immediatamente al fine di evitare il rischio di incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 41 del D.Lgs n. 35/2017.
Evidenziamo, inoltre, che al fine di facilitare l'espletamento degli obblighi di reportistica sarebbe necessaria la definizione di standard comuni per le informazioni da fornire alla SIAE e ad ogni altra collecting.
Al riguardo l'Agcom, accogliendo le istanze finalizzate a garantire un funzionamento virtuoso del processo di gestione dei diritti connessi, ha istituito un tavolo tecnico (ai cui lavori parteciperà anche Aeranti-Corallo) avente lo scopo di elaborare, in via prioritaria, orientamenti condivisi in ordine (tra l'altro), alle seguenti questioni:
1) la corretta e puntuale identificazione dei mandati affidati agli OGC e alle EGI (trattasi di un tema estremamente importante in quanto riteniamo che gli utilizzatori, come le radio e le tv locali,

devono essere posti in grado di conoscere, con facilità, attraverso un'unica banca dati, quali opere vengano rappresentate da una determinata collecting);

2) la definizione di standard comuni, condivisi e interoperabili delle informazioni (come la reportistica) che devono essere scambiate tra le diverse categorie di utilizzatori e le collecting (trattasi anche in questo caso di un tema estremamente importante in quanto riteniamo che il report delle opere trasmesse debba essere identico per tutte le collecting alle quali deve essere inviato).

Il testo della delibera Agcom n. 396/17/CONS e dei relativi allegati è consultabile nel sito web dell'associazione "www.aeranti.it", sezione "Circolari", sottosezione "2017" in calce alla pubblicazione della presente circolare.

Con i migliori saluti.

Il Presidente AERANTI
(Avv. Marco Rossignoli)

Link correlato consultabile nel sito web dell'associazione "www.aeranti.it", sezione "Circolari", sottosezione "2017":

- delibera Agcom n. 396/17/CONS e relativi allegati.